

IL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 12 del 2 febbraio 2022

Oggetto: **Incarico legale per resistere contro ricorso al Tar Veneto num. reg. gen. 205/2021, motivi aggiunti. Liquidazione competenze Avv. F. Zumerle. CIG. N. Z6F3315475.**

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000, Testo Unico sulla disciplina degli Enti Locali, e in particolare:

- L'art. l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- L'articolo 151, comma 4 sulla esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- Gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- L'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;
- L'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il ricorso al TAR di Venezia, N. 205/2021 REG. RIC, presentato dal Sig. Domenico Nicolis, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Fichera, notificato a questo ente in data 3/3/2021 e conservato a prot. n. 276 e n. 277 pari data, per l'annullamento, previa sospensione di efficacia, del decreto di determinazione provvisoria della indennità di occupazione di urgenza (atto di Acque Veronesi scarl dell'11/1/2021) e di tutti gli atti presupposti e conseguenti, tra i quali la determina del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese n. 71 del 16/11/2020, di approvazione del progetto definitivo-esecutivo "Costruzione di un nuovo serbatoio in località Stallavena" – Comune di Grezzana" e conseguente dichiarazione di pubblica utilità;

VISTO il Decreto del TAR Veneto Seconda sezione n. 108/2021 Reg. Prov. Cau, pervenuto al protocollo dell'ente in data 3/3/2021 e conservato al num. 273 pari data, di accoglimento dell'istanza di sospensione degli atti impugnati e di fissazione della udienza in Camera di Consiglio in data 25.3.2021;

RICHIAMATA la determinazione n. 34 del 17 marzo 2021, con la quale è stato incaricato l'Avvocato Franco Zumerle dello studio legale Avv. Franco Zumerle con sede in Verona in Corso Porta Nuova n. 11, P.Iva 03459830232, a difendere le ragioni dell'Ente e resistere in giudizio nel ricorso num. reg. gen. 205/2021 promosso avanti al TAR di Venezia;

DATO ATTO che l'avvocato Zumerle, incaricato a rappresentare questo Ente nel procedimento di impugnazione in parola, ha provveduto ad eseguire tutti gli atti nelle fasi di studio, introduttiva e cautelare del giudizio per il ricorso in oggetto e che con determinazione n. 42 del 5.5.2021 gli sono state liquidate le relative competenze;

DATO ATTO che successivamente, in data 16 agosto 2021, il ricorrente ha presentato successivo ricorso per motivi aggiunti, contro il Consiglio di Bacino Veronese e Acque Veronesi scarl, avverso una nota emessa da Acque Veronesi in data 23 giugno 2021 prot. n. 13958;

RICHIAMATA dunque la successiva determinazione n. 80 del 17 settembre 2021, con la quale si è provveduto a incaricare il medesimo avvocato Zumerle ad assistere questo ente anche per la difesa nel ricorso per motivi aggiunti notificato in data 17.8.2021 prot. CBVR n. 904.21;

DATO ATTO che, ad esecuzione dell'incarico affidato, l'Avv. Zumerle ha provveduto a predisporre tutti gli atti necessari per la costituzione in giudizio anche in relazione ai motivi aggiunti rappresentando questo ente all'udienza del 9 settembre 2021;

VISTA la fattura n. 3/2022 del 17.1.2022 (conservata al prot. n. 43 del 18.1.2022) pari ad € 2.778,16 trasmessa dall'Avv. Franco Zumerle con sede in Verona in Corso Porta Nuova n. 11, P.Iva 03459830232, CIG n. Z6F3315475, relativa al 70% del compenso preventivato per l'assistenza in giudizio dell'Ente per i motivi aggiunti al ricorso num reg .gen, 205/2021 avanti il TAR di Venezia;

VISTO l'art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell'IVA a carico del fornitore;

VISTO l'art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e in particolare la successiva risposta ANAC alla FAQ - D6, con la quale viene chiarito che "devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per servizi legali di cui all'art.17, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici e quelli di cui all'allegato IX al medesimo codice (meglio chiarito al par. 3.3. della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017);

VISTO il Bilancio 2021 - 2023 del Consiglio di Bacino Veronese, approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 30 marzo 2021, esecutiva;

VISTA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 3 del 17 giugno 2021, esecutiva, di assestamento al Bilancio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2024, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022 e che autorizza, ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del TUEL, l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla predetta data;

VISTO il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici e delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione;

VISTO lo statuto del Consiglio di Bacino Veronese, e in particolare l'art. 14 e l'art. 15, sulle funzioni, rispettivamente, del Presidente e del Direttore dell'Ente;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE la fattura n. 3/2022 del 17.1.2022 (conservata al prot. n. 43 del 18.1.2022) pari ad € 2.778,16 trasmessa dall'Avv. Franco Zumerle con sede in Verona in Corso Porta Nuova n. 11, P.Iva 03459830232, CIG n. Z6F3315475, corrispondente al 70% del compenso preventivato per l'assistenza in giudizio dell'Ente nel ricorso al Tar Veneto num. reg. gen. 205/2021, motivi aggiunti.
2. DI IMPUTARE la somma, complessiva di tasse e oneri, di € 2.778,16, all'intervento n. 1.01.02.03, cap. 190, parte dell'impegno n. 32/2021 della gestione in conto residui del Bilancio dell'ente.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini